

Le nuove tabelle del Tribunale di Milano 2018: criteri uniformi anche per altre ipotesi di danno non patrimoniale

Claudio Perrella ed Antonello Fiori

Nate nel lontano 1995 e poi riscritte all'indomani dell'intervento delle Sezioni Unite nel novembre del 2008, le c.d. Tabelle di Milano hanno assunto nel tempo una sempre più ampia "vocazione nazionale", fino ad essere riconosciute - nell'anno 2011¹ - come "parametro di valutazione uniforme" ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica di non lieve entità e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale.

Le Tabelle di Milano sono state ritenute² le più idonee a garantire che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, o da tribunale a tribunale, rispondendo altresì a criteri di elasticità e flessibilità tali da permettere anche l'adeguamento della liquidazione del danno a tutte le circostanze del caso concreto.

Con il comunicato diffuso il 14 marzo scorso, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha diramato una nuova versione di queste Tabelle per l'anno 2018 che, oltre ad aggiornare i parametri contenuti nelle precedenti Tabelle del 2014, propone dei nuovi "Criteri Orientativi" finalizzati ad introdurre una certa uniformità anche nel sistema di liquidazione di ulteriori tipologie di danno non patrimoniale, per le quali - finora - non era previsto alcun parametro di riferimento.

¹ Cass. civ. sez. III, sentenza 07/06/2011 n. 12408

² Cass. civ. sez. III, sentenza 4/02/2016, n. 2167

Per quanto concerne le principali variazioni apportate alla scorsa edizione, occorre segnalare che la versione aggiornata delle Tabelle milanesi prevede una rivalutazione in aumento di tutti gli importi tabellari - in base agli indici Istat - nella misura dell'1,2%. L'indennità giornaliera per inabilità assoluta è passata da € 96,00 a € 98,00 al giorno, con possibilità di ulteriore personalizzazione fino ad un massimo del 50%. Inoltre, anche gli importi previsti per le ipotesi di perdita/grave lesione del rapporto parentale sono stati proporzionalmente adeguati in aumento.

Ma la novità più rilevante contenuta nelle Tabelle di Milano 2018 appare sicuramente l'elaborazione dei nuovi "Criteri Orientativi" per la liquidazione di fattispecie di danno non patrimoniale ulteriori e diverse rispetto a quelle derivanti da lesione dell'integrità psico-fisica e/o del rapporto parentale. In particolare, il c.d. danno da "premorienza", quello "terminale", il danno da diffamazione a mezzo stampa e quello per l'ipotesi di "responsabilità processuale aggravata" ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Per quanto concerne il danno da "premorienza", ossia il pregiudizio non patrimoniale patito da un soggetto nel lasso di tempo compreso tra un evento lesivo della sua integrità psico-fisica ed il suo sopravvenuto decesso per una causa diversa dalla lesione subita, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano propone un criterio di liquidazione basato sul risarcimento medio annuale previsto dalla Tabella per la specifica percentuale di invalidità, rapportandolo poi all'aspettativa di vita media e facendo sempre salva la possibilità di un'ulteriore personalizzazione fino al 50%.

Con riferimento al danno "terminale", frutto di recente elaborazione giurisprudenziale³ e riscontrabile in tutti quei casi in cui il decesso della vittima avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla verifica delle lesioni mortali, è stata invece elaborata una apposita tabella che attribuisce valori di risarcimento proporzionali alla durata della sofferenza terminale, la quale - in base alle evidenze medico-legali - risulta più intensa nei primi giorni per poi decrescere.

Per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, poi, l'Osservatorio ha individuato cinque distinti livelli di intensità lesiva della condotta (tenue, modesta, media, elevata, eccezionale) a cui corrispondono altrettante ipotesi di risarcimento, da modulare anche in base alle caratteristiche del soggetto diffamante, all'eventuale ruolo ricoperto dal diffamato, alla tipologia di strumento utilizzato, nonché alla sussistenza o meno della rettifica.

³ Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2015 n. 15350

Infine, per quanto concerne il danno risarcibile da parte di colui che agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c.), si è ritenuto che tale importo possa essere determinato prendendo come riferimento il compenso defensionale liquidato all'esito della causa, aumentandolo o riducendolo fino alla metà in base alla natura e alla gravità dell'abuso.

In definitiva, oltre a confermare e ad adeguare quei parametri che oggi rappresentano il principale strumento per la liquidazione dei danni conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica di non lieve entità ed alla perdita/grave lesione del rapporto parentale, con la diffusione di queste nuove Tabelle 2018 l'Osservatorio milanese ha inteso tracciare un importante viatico affinché possa essere garantita l'esistenza di un minimo comune denominatore dell'equità risarcitoria anche in molteplici altre ipotesi di danno non patrimoniale, nella convinzione che un sistema liquidativo uniforme non solo sia l'unico rispondente ai principi fissati dall'ordinamento, ma possa rappresentare anche un metodo valido per deflazionare il contenzioso, smorzando da un lato appetiti indebiti e dall'altro resistenze ingiustificate.

Per maggiori informazioni scrivere a c.perrella@lslex.com oppure ad a.fiori@lslex.com.



Claudio Perrella
c.perrella@lslex.com

Antonello Fiori
a.fiori@lslex.com